

*(Estratto)*

« I MOTIVI DEL RICORSO E LA DECISIONE  
DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO »:

Tavola rotonda organizzata il 9 novembre 1974  
dall'Associazione Magistrati Tribunali Amministrativi  
e dall'ISGEA.



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

ancora aperta, perchè sono salvi gli *ulteriori provvedimenti dell'amministrazione*.

Quindi questo pone una tematica, sulla quale naturalmente interverranno probabilmente — penso — alcuni dei magistrati dei TAR, esponendo le loro prima esperienze al riguardo, una tematica che è certamente diversa da quella che può presentarsi nel campo della giustizia ordinaria.

Mi pare che per i TAR questo sia un giorno importante perchè la loro associazione ha nella sua bandiera anche la volontà ideale di affinare preparazioni e sensibilità coll'unire, anche nello studio, nell'approfondimento dei temi, i magistrati dei TAR, a contatto con gli altri operatori di diritto e con i professori, in modo che si possa veramente giovare alla realizzazione della giustizia amministrativa, la quale rappresenta la funzione e il tormento di questa magistratura nuova che sente viva la grande aspettativa generale che ad essa si rivolge in modo corale e vuole soddisfarla con tutte le sue forze.

EMILIO ROSINI

Due parole anche da parte mia. Nessuno dei presenti ha bisogno di apprendere che le due paginette allegate all'invito non costituiscono una relazione. La ragione di quel tipo di presentazione è che i promotori di questo incontro hanno voluto da un lato non delimitare in alcun modo la discussione e dall'altro dare a questo incontro un significato ed un contenuto che appunto la modestia della relazione e del presentatore intendono sottolineare.

Si tratta di questo: l'Associazione, come ha ricordato il prof. Simi, ritiene che fondamentale tra i suoi compiti sia quello di promuovere frequenti, possibilmente periodici, incontri di idee e di esperienze fra i magistrati dei TAR, al fine di favorire la formazione di una giurisprudenza consapevole delle sue implicazioni e riflessiva sui suoi prodotti.

Si potrebbe dire che il metodo non è consueto, perchè la circolazione delle idee e delle esperienze, e il dibattito su di essa avven-

gono, nella nostra professione, attraverso altri canali e altre dialettiche. A parte la dialettica endroprocessuale, c'è quella fra giudice di merito e giudice di legittimità, quella fra giudice di primo grado e giudice d'appello, e c'è la dialettica fra dottrina e giurisprudenza sulle pagine delle riviste giuridiche.

Il problema nostro, dei magistrati dei TAR, è quello della presenza dei TAR come interlocutori effettivi in queste dialettiche e da questa presenza dipende la possibilità che sia sufficientemente sfruttata l'occasione che l'istituzione di una magistratura nuova può costituire, per la verifica di principi teorici, di criteri di giudizio, di metodi di lavoro. Verifica che in un campo così largamente dominato dalla formazione giurisprudenziale del diritto, mi pare particolarmente importante.

L'immissione di una leva nuova di giudici in un magistratura già esistente non produce la stessa situazione, perché ogni nuova leva di giudici si inserisce in un corpo culturale ed in una organizzazione che hanno la tendenza e la capacità di assimilarli. Quando invece c'è un nuovo organo giurisdizionale quest'occasione si presenta. Ecco allora l'esigenza per noi, magistrati dei TAR, se vogliamo che da noi venga fuori una giurisprudenza, di bruciare le tappe della nostra formazione culturale, e professionale.

Per assolvere a questo dovere in modo adeguato chiediamo la collaborazione degli addetti ai lavori: degli amministrativisti delle varie estrazioni, con i quali appunto contiamo di avere un continuo confronto e un continuo dibattito in modo da discutere in tempo utile, e coinvolgendo il maggior numero possibile di operatori, una giurisprudenza in corso di formazione.

Intanto quello che può essere verificato subito è l'iniziativa stessa e il metodo con il quale è stata presa. Se vogliamo che questi incontri siano frequenti, ravvicinati, tempestivi, dobbiamo adattarci al metodo della tavola rotonda, senza relazioni e previ approfondimenti teorici. Ma potrebbe esser preferita una soluzione diversa: convegni a respiro più ampio e quindi meno frequenti.

Per sapere se la ricetta della torta è buona bisogna mangiarla: dai risultati di questo primo incontro capiremo se l'iniziativa è stata adottata nella forma più opportuna.

Nell'affrontare questa problematica, ciascun operatore è portato a perseguire obiettivi più o meno immediati, a seconda degli orientamenti ideologici che esso professa. È chiaro che se si accoglie come motivo di tendenza — e io credo che si debba accogliere — il principio per cui non è vietato al giudice amministrativo, ma anzi rientra tra i suoi compiti, dettare, nell'ambito della materia del contendere e nei limiti dei motivi del ricorso, regole o quanto meno criteri di condotta, sarà consentito probabilmente ampliare il tema della decisione, perché l'azione amministrativa ne tragga guida, là dove l'amministrazione abbia ancora il potere di decidere in un certo modo e con l'osservanza di certi canoni normativi, o di decidere nell'esercizio delle sue facoltà discrezionali, in un modo piuttosto che in un altro.

Concludo. Quello testé illustrato è un tentativo di avvicinamento alla soluzione del problema. Devo dire che, in concreto, e a parte ogni questione teorica, tale criterio può condurre, se applicato con intelligenza, con percezione reale delle situazioni, e soprattutto avendo di mira l'indissolubile nesso che avvince l'interesse pubblico e l'interesse privato, a risultati che sono, tutto sommato, assai aderenti alla giustizia sostanziale.

#### EMILIO ROSINI

Avendo seguito l'intervento del Presidente De Roberto, vorrei porre a lui, e naturalmente a tutti gli intervenuti, un caso, per verificare se alcune indicazioni sue abbiano una validità generale.

Si tratta di questo: uno studente affronta l'esame di maturità, la commissione lo dichiara non maturo, lo studente ricorre sulla base di due motivi: primo, un vizio nello svolgimento delle prove di esame; secondo, un vizio nella formulazione del giudizio, che, si dice, non ha tenuto conto di tutti gli elementi.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso sotto questo profilo, nulla dice quanto al primo. La commissione quindi rinnova il suo giudizio sulla base degli elementi acquisiti mediante quelle prove

Quel famoso art. 45 del T.U. del 1924 tanto invocato non può porre un limite all'assorbimento. Supposta una certa decisione, la quale sia redatta secondo una corretta tecnica processuale sull'assorbimento, è da essa, che io debbo arguire quali sono gli ulteriori provvedimenti fatti salvi e non già anteporre la salvezza degli ulteriori provvedimenti al nesso di pregiudizialità.

#### EMILIO ROSINI

La discussione s'è concentrata sul problema dell'assorbimento dei motivi trascurando, mi pare, altri aspetti del tema. Penso, in particolare, al concetto di motivo e al problema della sua definizione.

I due casi che, in proposito, vorrei ora sottoporre all'attenzione dei presenti, dimostrano la rilevanza pratica di questo problema. E ciò proprio perché si tratta di casi banali, del tipo che i T.A.R. suppongo si trovino a dover affrontare frequentemente, dato che avanti ad essi la difesa dei ricorrenti è sostenuta spesso da avvocati meno esperti di quelli che esercitano avanti il Consiglio di Stato.

Il primo caso è questo. Un medico condotto si lamenta del fatto che il Comune, che sino a una certa data lo ha retribuito in un certo modo, successivamente gli ha ridotto la retribuzione, con un atto di cui denuncia genericamente la illegittimità per violazione di legge. Il T.A.R. ha individuato la legge violata nell'art. 227 del T.U. del 1934, che il ricorrente non aveva menzionato.

Il secondo caso è questo. Un dipendente d'un ospedale impugna un provvedimento disciplinare disposto a suo carico in quanto viziato da violazione dell'art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957, secondo il quale il provvedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che alcun atto ulteriore sia stato compiuto. Il T.A.R. ha escluso, nonostante il disposto dell'art. 58 del D.P.R. n. 130 del 1969, l'applicabilità di questa norma all'ospedale, che non l'aveva introdotta nel suo re-